

**Zeitschrift:** Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen  
**Band:** 3/1917 (1917)

**Artikel:** Kanton Thurgau  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-23221>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 11.01.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**XX. Kanton Thurgau.**

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1916.

**XXI. Kanton Tessin.****Sekundarschulen.****Legge sulle Scuole tecniche di grado inferiore.** (Del 3 luglio 1916.)*Il Gran Consiglio*

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

*decreta:*

La seguente legge sulle Scuole tecniche di grado inferiore.

*Capitolo I. — Scuole tecniche inferiori.*

Art. 1. Nelle Scuole tecniche di grado inferiore è impartito l'insegnamento secondario inferiore.

La licenza di Scuola tecnica inferiore abilita all'ammissione al 4° corso di Scuola tecnica, alla Normale, alla Scuola cantonale di Commercio.

Art. 2. Gli studi nelle Scuole tecniche inferiori si compiono in tre classi di un anno ciascuna.

Art. 3. Le Scuole tecniche di grado inferiore possono essere maschili, femminili o miste.

Art. 4. Per essere iscritto alla prima classe di una Scuola tecnica inferiore, l'allievo deve presentare la licenza della Scuola elementare di grado inferiore o superare un esame d'ammissione.

La tassa annua di ammissione è fissata in fr. 25 salvo dispensa in conformità dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1915, sulle tasse scolastiche.

Art. 5. Le Scuole tecniche di grado inferiore sono istituite su domanda di un Comune o Consorzio di Comuni, nelle località provviste di Scuole secondarie pubbliche e in condizioni di non poter profittare, senza disagio, dell'istituto scolastico cantonale più vicino.

Art. 6. Nessuna domanda può essere presa in considerazione se non si può seriamente presumere che la scuola avrà, nel termine di tre anni, le tre classi regolarmente costituite, con un minimo di 10 allievi ciascuna e con un totale di almeno 40.

Art. 7. Quando una classe conta più di 40 allievi, dev'essere sdoppiata in due sezioni parallele.

Art. 8. Per essere nominato docente di una Scuola tecnica di grado inferiore, il candidato deve presentare il diploma della Scuola pedagogica annessa al Liceo cantonale od altro titolo equipollente.